



## **CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA**

Città Metropolitana di BARI

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gare e Contratti

C.A.P. 70024 - tel. 080/3259313 - c.f. 82000970721

Sito internet: [www.comune.gravina.ba.it](http://www.comune.gravina.ba.it)

pec: [appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it)

### **BANDO - DISCIPLINARE DI GARA**

#### **PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RITROVATI O CATTURATI NEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA**

**Periodo 12 mesi – Annualità 2025 – 2026**

**CIG B6BE98C433 CPV 98380000-0 CUI S82000970721202500008**

#### **PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 298 del 11.04.2025, per le motivazioni ivi indicate che qui si hanno per riportate e trascritte, il Comune di Gravina in Puglia (BA) ha determinato di affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti ritrovati o catturati nel Comune di Gravina in Puglia per la durata di 1 (uno) anno per un importo stimato a base di gara di € 259.369,00, oltre IVA come per legge.

La presente procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. è condotta esclusivamente mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici e si svolge tramite la Piattaforma informatica "TRASPARE" accessibile all'indirizzo <https://gravinainpuglia.traspare.com/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di Gara Telematica (Allegato M) In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si

intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento di gara telematica".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### ***DOTAZIONI TECNICHE***

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel regolamento di gara telematica (Allegato), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile dotarsi di tutta la strumentazione di cui all'art. 3 del predetto Regolamento di Gara Telematica (allegato):

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento UE n. 2014/910 (eIDAS);
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

### ***IDENTIFICAZIONE***

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica "TRASPARE".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento di Gara Telematica (Allegato).

Fatto ciò, i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Gravina in Puglia (BA)

## 1. STAZIONE APPALTANTE

1. Comune di Gravina in Puglia, Via V. Veneto n. 12- c.a.p. 70024 - tel. 080/3259518; Indirizzo internet: [www.comune.gravina.ba.it](http://www.comune.gravina.ba.it)

**Il Responsabile unico di progetto: dott.ssa Maria Michela COSTANTIELLO**

PEC: [servizio.agricoltura.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.agricoltura.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Il Responsabile del procedimento di gara: avv. Anna Maria DESIANTE: E.Q. Servizio Gare Contratti e Provveditorato**

PEC: [appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documentazione

La documentazione di gara comprende:

- Documentazione tecnica:
  - a) Capitolato speciale d'Appalto
  - b) Progetto di Servizio
  - c) Costo della Manodopera
- Documentazione Amministrativa:
- Disciplinare di gara
- Modulistica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://gravinainpuglia.traspare.com/announcements>

### 2.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'interno della piattaforma <https://gravinainpuglia.traspare.com/> entro il termine indicato in piattaforma. Attraverso lo stesso mezzo, la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte in forma anonima sul portale.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'apposita sezione, denominata "chiarimenti", della Piattaforma Traspare, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di gara e contratti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed in particolare non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono mediante spedizione tramite la Piattaforma Traspare con messaggi PEC. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avvengono anch'esse mediante spedizione tramite la Piattaforma Traspare con messaggi PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E MODIFICHE**

**3.1** L'appalto è costituito da un **unico lotto**, poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, la natura delle prestazioni che si intende promuovere richiedono unitarietà nella gestione e omogeneità delle prestazioni.

Per la tipologia di prestazioni richieste l'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dall'ASL BA nel territorio comunale di Gravina in Puglia, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (*Regolamento di Polizia Veterinaria*) – Legge 14.08.1991 n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) - Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996, della Legge della Regione Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020, del Regolamento n. 14 del 19.12.2023 “*Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n.2 recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione*” e del “*Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione*”, nello specifico del D.M. n. 51 del 29.01.2021 contenente i criteri minimi ambientali relativi alla pulizia degli ambienti e alla fornitura di detergenti per la pulizia delle superfici. Il servizio di ricovero e mantenimento comprende le cure sanitarie e l'acquisto di farmaci ed interventi veterinari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi ospitati. Sono da ritenersi escluse le sole spese di apposizione microchip.

**3.2 importo complessivo dell'appalto: € 259.369,00**

**3.3 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura**

**3.6 importo dell'appalto compresa opzione di proroga contratto: € 389.053,50**

Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Ai sensi del Regolamento Regione Puglia n. 14 del 21/12/2023 l'elemento relativo al costo assume la forma di costo fisso di conseguenza gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il prezzo a base di gara, individuato per costo unitario, è pari ad **€ 4,18**, pro – cane, oltre IVA come per legge.

Il numero dei cani che dovrà essere custodito nell'arco temporale di n.1 anno è di circa n. **170**.

Il numero dei cani previsti per il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi puramente indicativo e non costituisce obbligo per l'Amministrazione. Le oscillazioni del numero dei cani si potranno verificare per le fluttuazioni sempre possibili di cani da ricoverare e custodire.

Pertanto, il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.

**N.B: L'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera stimati dalla S.A, complessivamente, per l'intera durata contrattuale, in € 135.834,75 che sono stati calcolati sulla base del fabbisogno di personale ritenuto necessario. Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi**

### **di pulizia e servizi integrati/multiservizi avente codice K511.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Pertanto il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs 36/2023, ma a sua volta dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera che saranno confrontati con i costi parametrici indicati dalla SA (Delibera ANAC 528 del 15.11.2023- Parere MIT n.2505 del 17.04.2024; T.A.R. Toscana, IV, 29 gennaio 2024, n. 120).

**3.7 revisione prezzi** La tariffa giornaliera per singolo cane è stabilita, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L.R. Puglia n. 2/2020 con deliberazione della Giunta Regionale. Qualora, nella vigenza del contratto, intervengano variazioni della suddetta tariffa, la stessa troverà applicazione al contratto in essere a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione di Giunta Regionale.

**3.8 modifiche contratto** ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- 1) in caso di risoluzione ex art. 122 del codice o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 124 del Codice, con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 124. In tal caso il nuovo contratto è stipulato alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi del secondo comma dell'art. 124 del Codice;
- 2) nei casi previsti dall'art. 120 comma 1 lettera d) numero 2).

L'appalto è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale

## **4. DURATA**

**4.1** Il servizio ha durata di n. **1 (uno) anno**, con inizio dalla data di consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto in esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

L'Impresa aggiudicataria non potrà in alcun modo ritardare l'inizio della gestione del servizio, così come stabilito dall'Ente.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **5.1 Soggetti ammessi**

Alla gara possono partecipare le Associazioni, gli Enti e le imprese private, come disposto dalla Legge Regionale n. 2/2020, aventi la disponibilità di un rifugio con apposita struttura sanitaria, localizzato nel territorio della ASL BA, con destinazione urbanistica compatibile con l'uso che ne farà l'Ente appaltante, con capacità di ricezione complessiva non inferiore a n. 200 cani, munito di **certificazione di idoneità sanitaria** per l'espletamento del servizio.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 (consorzi non necessari) e 68 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5.2 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5.2 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

### **5.3 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **5.3.1 Requisiti di idoneità professionale**

a) certificato o autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale previsto ai sensi dall'art. 19 della Legge Regionale Puglia 07/02/2020 n. 2 (ex art. 13 della Legge Regione Puglia n. 12 del 3/4/1995) per le Associazioni ed Enti;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A., laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente, per attività compatibile/pertinenti con l'oggetto dell'appalto.

Le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti nell'apposito Albo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE*

*I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.*

*Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per gli RTI.*

*Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.*

#### **Requisiti di ordine generale**

*I requisiti di ordine generale, devono essere posseduti da:*

- i. *ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE;*
- ii. *ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.*

#### **Requisiti di idoneità professionale**

*Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, deve essere posseduto da:*

- i. *ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;*
- ii. *ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.*

**INDICAZIONI PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

*I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) e d) del D.Lgs. n. 36 del 2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.*

#### **Requisiti di ordine generale**

*I requisiti di ordine generale, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici nonché, in caso di consorzio stabile, dalle consorziate che prestano i requisiti.*

#### **Requisiti di idoneità professionale**

*Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.*

### **5.3.2 Requisiti di capacità tecnica professionale e di capacità economico finanziaria** **Non sono richiesti**

## **6. AVVALIMENTO**

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D. Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) *possedere i requisiti previsti dall'articolo 5.2 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;*
- b) *possedere i requisiti di cui all'articolo 5.3. oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;*
- c) *impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a*



disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

## **7. SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di parte del servizio deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

## **8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

### **8.1 Canile rifugio**

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto all'Aggiudicatario la disponibilità di un rifugio ubicato nell'ambito del territorio di competenza dell'ASL BA con capacità di ricezione complessiva non inferiore a n. 200 cani, munito di certificazione di idoneità sanitaria per l'espletamento del servizio in parola.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso del rifugio. In caso di mancata disponibilità non si procederà alla sottoscrizione del contratto.

### **8.2 Impegni dell'operatore economico**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, in merito alle clausole sociali, ivi comprese la garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **5.187,38**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Tesoreria comunale: IT 42T0538541330T20991630304

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 gg* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini ivi indicati. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 (pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/>-

/gestione-contributi-gara). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Traspare del Comune di Gravina in Puglia. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L'offerta deve pervenire entro e non oltre i termini, **ora e giorno indicati in piattaforma, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'**"OFFERTA"** è composta da:

**A Documentazione amministrativa;**

**B Offerta tecnica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla

medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **Soccorso istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 gg affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 gg. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **12.1 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico mediante la Piattaforma TRASPARE compila e/o allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

- b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati tecnici
- c) Documentazione amministrativa (dichiarazione sostitutiva requisiti e di avvalimento)
- d) Contributo ANAC
- e) DGUE
- f) Garanzia provvisoria
- g) Patto d'integrità
- h) Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente
- i) Dichiarazione oneri aziendali e costo manodopera

**a) Domanda di partecipazione** firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo gara telematica (allegato Regolamento procedura telematica), dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto;
2. indicare i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità del Comune di Gravina in Puglia e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
4. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente codice di comportamento del Comune di Gravina in Puglia e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
6. ***(Eventuale: dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267)***

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

7. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

8. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

9. nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

10. nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

11. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

12. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

13. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito indicare:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

14. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

3. dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 : allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

*ovvero*

2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

**b) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati tecnici sottoscritti per accettazione con firma digitale**, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa offerente.

**c) Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. a pena di esclusione, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (vedasi modello 1 allegato):

a) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice, precisamente:

1. Che, con riferimento al dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94;

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.



**Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.**

**In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 94, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.**

2. Che, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

3. Di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b) d), e) e f) dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023.

4. Che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023.

5. Che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023.

6. Che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

(Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. In ogni caso la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.)

7. *(eventuale, ove sia necessario dimostrare l'adozione di misure di self cleaning)* Che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione):

- comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di *self-cleaning*

*(N.B. l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti); oppure*

- comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto (indicare la motivazione) e si impegna ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei



Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante

8. *(eventuale, ove l'operatore intenda dichiarare l'esistenza di fatti o circostanze che possano essere valutate dalla stazione appaltante come possibili cause di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice)* Che l'operatore economico si trova in una delle situazioni che possono portare all'esclusione dalla presente gara, previo contraddittorio con la stazione appaltante (indicare i fatti o le circostanze che possono portare all'esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice, enucleando le motivazioni che dovrebbero l'applicazione della sanzione espulsiva e allegando documentazione utile alle valutazioni che la stazione appaltante dovrà compiere);

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

9. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

10. Che l'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.

11. a) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

b) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

c) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica.

d) Indica il C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti.

**In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:**

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara o per migliorare l'offerta, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti, le dotazioni tecniche, le risorse umane e strumentali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria (vedasi modello 2 allegato);
- b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (vedasi. Modello 3 allegato) ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria.

- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (vedasi. Modello 3 allegato);
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (vedasi. Modello 3 allegato);
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

**d) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento ANAC** del contributo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 610 del 29 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024". Ai fini del pagamento i concorrenti dovranno accedere al sito web di ANAC, [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), Accedi ai servizi, sezioni "Gestione Contributi Gara" e "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.101, comma 1, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.**

**e) DGUE**

Il concorrente singolo e in caso di RTI, ciascun membro dell'operatore riunito, compila il DGUE presente dalla Piattaforma TRASPARE.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale art. 100 del Codice.

Si precisa che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. **ATTENZIONE:** Il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza "nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva".

In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 94, comma 3, del Codice. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**Il DGUE è sottoscritto** digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub I) del presente paragrafo.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice,** il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

**Inoltre, le consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre dovranno compilare il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma TRASPARE**

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale

mandatario.

**In caso di avvalimento (art. 104 D. LGS 36/2023)**

**L'operatore economico** concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (**avvalimento**), deve indicare nella sezione **C** della Parte II del **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria),
- i requisiti oggetto di avvalimento, e presentare la documentazione di cui al precedente punto **IV**).

**In caso di SUBAPPALTO**

Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la misura percentuale delle stesse; in caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 119, comma 5, del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da assumere e dei requisiti generali previsti dallo stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

**f) Cauzione provvisoria (vedi art. 9 del disciplinare)**

**g) Patto di integrità** approvato dal Comune di Gravina in Puglia, nell'ambito del piano triennale anticorruzione L.190/2012, **sottoscritto per accettazione con firma digitale**, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa offerente. Si specifica che tale atto farà parte integrante del contratto.

**h) Codice di comportamento** dipendenti comune di gravina in puglia **sottoscritto per accettazione con firma digitale**, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'operatore economico offerente.

**i) Dichiarazione oneri aziendali e costi manodopera**

**N.B.** I costi della manodopera saranno confrontati con i costi parametrici indicati dalla SA (Delibera ANAC 528 del 15.11.2023- Parere MIT n.2505 del 17.04.2024). A norma dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; in tal caso il concorrente fornisce le giustificazioni e le allega nell'apposito campo predisposto sulla piattaforma.

## **12.1 B) OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate **all'allegato "Regolamento di Gara Telematica"**, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, **a pena di esclusione** la relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella successivamente di cui al punto 13.1

Il concorrente che adotta un CCNL diverso da quello innanzi indicato inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica

Il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, ed allega inoltre una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle

parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### 13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 100               |
| Offerta economica | =====             |
| TOTALE            | 100               |

#### 13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportata nell'allegato "D Criteri\_aggiudicazione"

Per ciascun singolo sub-criterio discrezionale che compone il criterio di valutazione è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, attribuendo il valore 1 (uno) alla media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte secondo la formula:  $C(i) = M_i / M_{max}$

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C(i)</b>            | è il coefficiente della prestazione del sub-criterio o del criterio (a) dell'offerta (i) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)            |
| <b>M<sub>i</sub></b>   | è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub- criterio o del criterio (a) dell'offerta (i) in esame;               |
| <b>M<sub>max</sub></b> | è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio o al criterio (a) tra tutte le offerte; |

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

L'elemento economico, in quanto "prezzo fisso", non è oggetto di valutazione (art. 108, comma 5 del D.Lgs 36/2023).

Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

### 14. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del

conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La data e l'ora della prima sessione sarà comunicati agli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

### **15.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP di gara, alla presenza di due componenti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui innanzi

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **15.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma TRASPARE ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, all'esame, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

### **15.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

In assenza di offerta economica, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa o non sostenibile. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È comunque sottoposta a verifica dell'anomalia l'offerta che abbia formulato un ribasso sui costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

## **16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico in forma amministrativa

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative



ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **18. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

## **19. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando l'istanza di accesso ai seguenti indirizzi PEC: [appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.comune.rupar.puglia.it](mailto:appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.comune.rupar.puglia.it)

## **20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. PUGLIA con sede a BARI.

Dopo la sottoscrizione del contratto, le controversie inerenti all'interpretazione l'esecuzione, la validità, l'efficacia e la risoluzione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di BARI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Gravina in Puglia tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese

espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

**Il Titolare del trattamento dei dati** è la stazione appaltante, Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

**Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD)**, è la società Esacta Servizi S.r.l. con sede legale in Via Don Giuseppe De Mattia 7, 70010 Capurso (BA).

**L'incaricato per il trattamento dei dati ai fini della presente gara**, è il RUP di gara avv. A. Maria Desiante

**Il Bando è stato inviato all'ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, tramite ANAC e pubblicato sulla GUUE in data 08.05.2025 al n. 295904-2025**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(Dott.ssa Maria Michela COSTANTIELLO)**